

Gentili,

Il regolamento DPreg 190/2001, all'articolo 8 dispone che la dotazione di personale dei centri vacanza deve prevedere:

- il Coordinatore - qualora il numero di operatori di area educativa sia inferiore a quattro, può essere scelto tra gli operatori di area educativa purché in possesso dei requisiti (articolo 8, comma 1, lettera a);
- l'operatore di area educativa (articolo 8, comma 1, lettera b);
- il personale ausiliario adeguato per quantità e professionalità (articolo 8, comma 1, lettera c).

l'articolo 8 comma 3 del DPreg 190/2001 specifica che nel centro deve essere sempre garantita la presenza di almeno due operatori, di cui almeno uno di area educativa.

l'articolo 8 comma 5 del DPreg 190/2001 specifica inoltre che gli operatori di area educativa possono essere coadiuvati da altri soggetti non aventi i requisiti richiesti, che comunque non vanno conteggiati ai fini della definizione della dotazione di personale di area educativa.

Si conferma dunque che oltre all'operatore di area educativa in possesso dei requisiti per la gestione delle attività educative del gruppo dei 15 minori, deve essere presente almeno un altro operatore anche se non di area educativa.

Cordialmente



Elisa Marzinotto

Direttore Servizio coordinamento politiche per la famiglia